

S T A T U T O

STATUTO CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI VARESE

O D V - E T S

=.=.=.

I N D I C E

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi e attività)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Partecipazione all'attività associativa)



Handwritten signature: Davide Maggiori
Handwritten signature: A. Sak OSL

Art. 9 (Dimissioni)

Art. 10 (Perdita della qualifica di Socio)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (Partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 18 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento)

Art. 21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti e nomina del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO



Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Art. 25 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

LIBRI SOCIALI

Art. 28 (Libri sociali)

TITOLO VI

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI

Art. 30 (Costituzione)

TITOLO VIII

PATRIMONIO

Art. 31 (Patrimonio)

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE



Art. 32 (Esercizio Sociale)

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 33 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 (Rinvio alle norme di Legge e del Club Alpino
Italiano)

=.=.=.=

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita in forma di Organizzazione di
Volontariato, in conformità al dettato del D. Lgs. 117/2017 e
successive modifiche ed integrazioni, con sede legale in
Varese, Via Speri Della Chiesa Jemoli 12, l'associazione
denominata

"CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE -

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE TERZO SETTORE"

che continua l'attività della Sezione di Varese del Club
Alpino Italiano fondata nel 1906, e che già sussisteva quale



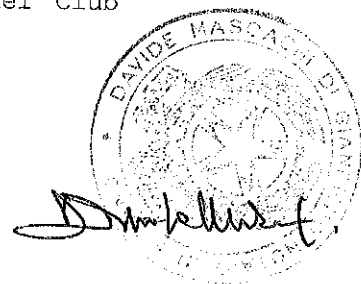
Associazione di Volontariato iscritta nei pubblici registri ai sensi dell'abrogata Legge 266/91.

L'Associazione con sigla "CAI - SEZIONE DI VARESE - ODV - ETS", è un Ente del Terzo Settore, struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato, dotato di personalità giuridica e di proprio ordinamento che le assicurano una autonomia amministrativa, giuridica, organizzativa, funzionale e patrimoniale. Al contempo l'Associazione si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino Italiano della Regione Lombardia.

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, e ne favorisce la partecipazione sociale. Uniforma altresì il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.



[Handwritten signature]

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, nonché la tutela del loro ambiente naturale e persegue finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale aventi per oggetto:

- 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- b) in accordo con le apposite scuole competenti in materia, alla indizione, programmazione, e alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- c) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- d) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni



Donatello
Luca Osul

consorelle competenti;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del Club Alpino Italiano, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con gli Enti preposti alla Protezione Civile e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma



digitale notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni
sezionali;

1) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la
biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà inoltre esercitare attività accessorie, anche a
carattere commerciale, secondarie strumentali e funzionali al
conseguimento dei propri scopi istituzionali, diverse da
quelle di interesse generale individuate nel presente
articolo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 e 13
del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Potrà inoltre assumere partecipazioni in enti, associazioni
di secondo grado e società commerciali.

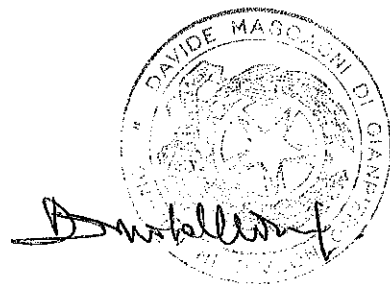
Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che
contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono
essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non
previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di
urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci



Luca Ossola

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano all' attività della Sezione con pari diritti dei Soci ordinari i Soci del Club Alpino Italiano appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, nell'albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque condividendo le finalità istituzionali dell'Associazione intenda aderire, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su

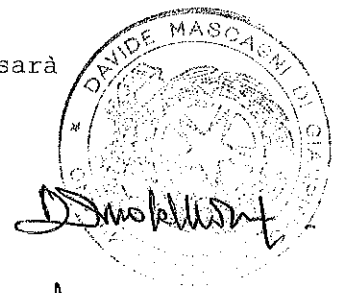


apposito modulo anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno solare ha effetto per l'anno successivo.

Il Socio in via provvisoria potrà considerare accettata la propria richiesta di ammissione sin dal momento della sua presentazione, salvo successivo rigetto della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, da comunicarsi al richiedente entro il termine di 60 giorni indicando le specifiche motivazioni, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo definiti all'art. 26.

In caso di conferma della mancata accettazione il Socio sarà



Asale Oseh

tenuto a riconsegnare la tessera ed il distintivo ricevuti, ottenendo il rimborso della quota versata.

L'ammissione verrà annotata nel libro degli associati.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

I diritti dei Soci sono quelli stabiliti dallo Statuto sezionale e dallo Statuto e dal Regolamento del Club Alpino Italiano: in particolare tutti i Soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle attività della Sezione, a partecipare alle Assemblee.

I Soci acquistano inoltre il diritto alle pubblicazioni dell'Associazione ad essi destinate, alla fruizione di tutti i servizi ed agevolazioni sociali, nonché ad usufruire delle polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano, ricorrendone le condizioni contrattuali.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e



del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e della Sezione, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure digitale;

b) la quota associativa annuale;

c) eventuali contributi straordinari destinati ai fini istituzionali, nei termini previsti dalle specifiche disposizioni.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno, salvo proroga definita dal Consiglio Direttivo a seguito di analoga delibera del Club Alpino Italiano.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale o altro termine stabilito come sopra indicato, e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci.

La morosità della quota associativa annuale emerge automaticamente dai sistemi informatici. Non si può riacquisire la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di



Handwritten signature

adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si è iscritti delle quote associative annuali arretrate.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

La quota sociale annuale non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale

Ogni Socio, compatibilmente con la propria disponibilità personale, ha il dovere di attivarsi per il conseguimento dello scopo sociale.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome e per conto della Sezione del Club Alpino Italiano, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza e/o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal Club Alpino Italiano. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.



L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento dell'Associazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.



DAVIDE MASCOGNI DI GIAMBERGHI

[Signature]

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde: per dimissioni, per morosità, per provvedimento disciplinare, per morte del Socio, o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme all'Ordinamento Sezionale, nonché ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino italiano.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale.

Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano (CDC), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una



sanzione meno afflittiva. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere comunicate tempestivamente al soggetto interessato.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino italiano, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

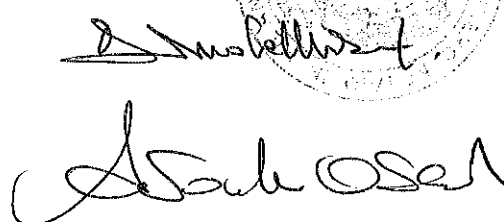
TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di

Controllo, e nei casi previsti dalla Legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

In casi eccezionali, in deroga alle regole specificatamente indicate per i singoli Organi, è ammesso che le adunanze degli Organi Sociali possano essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere, visionare documenti ed esercitare il diritto di voto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge o qualora lo ritenesse comunque necessario, il soggetto



incaricato della revisione legale dei conti negli ulteriori casi previsti dalla Legge, ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo ed i programmi da questo prospettati, i bilanci d'esercizio con la relazione di missione, qualora prevista, e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili e la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio della Sezione;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale;

- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei



Amministratore
Luigi Rossi

confronti degli organi direttivi;

- delibera su ogni altra questione contenuta nell'ordine del giorno che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, anche su istanza di almeno 50 Soci aventi diritto al voto che abbiano fatto richiesta al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio, o da coloro che a norma dell'art. 15 del presente Statuto possono convocarla.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano, del Comitato Direttivo Regionale del Club Alpino Italiano, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di Controllo della Sezione oppure da almeno un decimo dei Soci della Sezione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate mediante affissione dell'avviso esposto in Sezione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con avviso



inviato ai soci a mezzo posta o in forma digitale almeno 15 giorni prima della data fissata.

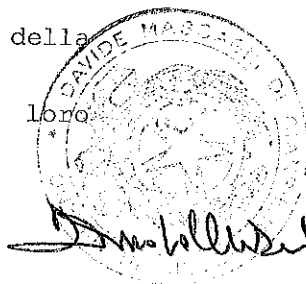
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; nonchè l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo ed il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo né di altro organo sociale né dipendente, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e della relazione di missione ed in quelle che riguardano la loro



[Handwritten signature]

responsabilità verso la Sezione i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo non hanno diritto di voto ne possono delegarlo ad altri.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e almeno tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica dei Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 18 - Deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale



o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Per la designazione e per l'elezione delle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può essere eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni, se relative a rifugi e opere alpine, non acquistano efficacia nei confronti di terzi se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con la



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di quindici componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi di indirizzo della Sezione;
- nomina la Commissione Verifica dei Poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto



della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività accessorie e strumentali rispetto a quelle generali come previsto all'art. 3;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio consuntivo e preventivo della Sezione e la relazione di missione, qualora prevista, secondo le norme del D. Lgs. 117/2017;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Sottosezioni con le modalità previste dall'ordinamento sezionale, dallo Statuto e dal Regolamento Generale e disciplinare del Club Alpino Italiano, ed esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla loro attività;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;



A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the official stamp.

- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardanti l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio d'inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dell'ordinamento sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- definisce tutte le norme che regolano l'attività sociale;
- delibera su qualsiasi oggetto per il quale non sia prevista l'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, i quali possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto nel Consiglio.

Art. 20 - Durata e scioglimento



Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni anno scadono i Consiglieri di nomina più remota. In caso di nomina simultanea dell'intero Consiglio Direttivo alla prima riunione dello stesso verranno sorteggiati i Consiglieri che dovranno scadere alla fine del primo e del secondo anno, in modo che il Consiglio Direttivo si rinnovi per un terzo ogni anno. Da tale sorteggio è escluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a numero due riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti all'ultima Assemblea con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti originari si deve, entro trenta giorni, convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci per la



Don Mascia
Luca Orsi

elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del Club Alpino Italiano ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del Club Alpino Italiano. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal consigliere anziano, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o in caso di sua mancanza o impedimento dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più elevata anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano, ed è necessaria la presenza della maggioranza



dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

All'insorgere di un eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente o i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un Socio all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti da chi presiede la riunione e dal verbalizzante.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il preventivo parere favorevole del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dai bilanci della Sezione e dalla relazione di missione, qualora prevista;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- delega, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, uno o più Consiglieri ad esercitare funzioni organizzative.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Presidente perde automaticamente la carica qualora, esaurito il proprio periodo di Consigliere prima della scadenza del mandato, non viene riconfermato come Consigliere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli



stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento. Il Vice
Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei
fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone
ordinatamente la documentazione.

Il Tesoriere dura in carica sino a tre anni e può essere
riconfermato.

Art. 25 - Compiti del Segretario

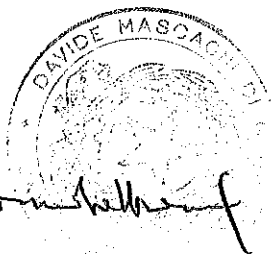
Il Segretario dà attuazione alle delibere del Consiglio
Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi della
Sezione.

Il Segretario dura in carica sino a tre anni e può
essere riconfermato.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo
contabile e amministrativo della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da tre
componenti, Soci ordinari o familiari con anzianità di



Handwritten signature: Davide Mascagni

Handwritten signature: Salvatore Osu

iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo è costituito da tre componenti effettivi soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, e da un supplente che durano in carica tre



anni e sono rieleggibili. E' ammesso anche che l'Organo di Controllo sia monocratico, nel qual caso il componente dovrà essere in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali che ha il compito di convocare e presiedere le sedute dell'Organo di Controllo; i componenti effettivi dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed alle Assemblee dei Soci. L'organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi verbalizzando l'oggetto delle riunioni in apposito libro.

L'Organo di controllo esercita le funzioni previste dagli art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., principalmente:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e dell'eventuale regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- monitora l'osservanza delle finalità statutarie civiche,



Smokell...
Luca...

solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che i bilanci sociali e la relazione di missione, qualora prevista, siano redatti in conformità alle norme di Legge e alle linee guida ministeriali, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali;
- convoca l'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
- Decide sul ricorso del socio nel caso di rigetto della sua richiesta di adesione all'Associazione.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI



Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci in possesso dei seguenti requisiti: non siano interdetti, inabilitati, falliti o che non siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, siano iscritti all'Associazione da almeno due anni.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Le cariche sociali e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative, è riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

La gratuità della cariche, fatte salve le specifiche



David Mascazzo

Luca Orsi

previsioni di Legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali del Club Alpino Italiano.

TITOLO V

LIBRI SOCIALI

Art. 28 - Libri Sociali

Sono libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo;
- d) Il libro del Collegio dei Revisori dei Conti o



dell'Organo di controllo;

e) Il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione.

I Soci hanno diritto di esaminare nella sede sociale i libri sociali dandone preavviso di almeno 15 giorni al Presidente che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, né di stralci dei singoli atti consultati.

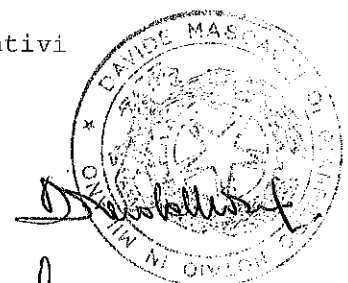
TITOLO VI

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire Organi Tecnici Consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi, anche su richiesta di almeno venticinque Soci, aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici Centrali Operativi



[Handwritten signature]

(OTCO)/Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO) di riferimento del Club Alpino Italiano.

Tali Gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale approvato dal Consiglio Direttivo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del Gruppo stesso. E' vietata la costituzione di Gruppi di non Soci.

Gli Organi Tecnici Consultivi, le Commissioni, le Scuole e i Gruppi possono essere sciolti dal Consiglio Direttivo a fronte di motivazioni oggettive.

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI

Art. 30 - Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci



della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale del Club Alpino Italiano.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano competente per territorio restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta .

TITOLO VIII

PATRIMONIO

Art. 31 -Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili; da eventuali riserve,



Handwritten signature

dagli avanzi di gestione; da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sociali sono costituite:

dalle quote associative;

da rendite patrimoniali;

da contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;

da proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

da rimborsi derivanti da convenzioni;

da rimborsi spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

da entrate derivanti da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 3 ultimo comma del presente Statuto;



da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi;

da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo compatibile con le finalità del Club Alpino Italiano ed in conformità al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..



I fondi liquidi dell'Associazione che non siano necessari per le esigenze di cassa devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. Sono delegati al prelievo dei fondi il Presidente o il Vice Presidente con la firma abbinata al Segretario o al Tesoriere. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale anche nel caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche nel caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ed anche in modo indiretto o parziale ed in qualunque forma, di avanzi di gestione, fondi, riserve, quote del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IX



DAVIDE MASCAgni
DAVIDE MASCAgni

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e la relazione di missione, qualora prevista, che deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, secondo le norme previste dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo nella relazione di missione, qualora prevista, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività previste nell'art. 3 penultimo comma del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo redige inoltre il bilancio preventivo, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

I bilanci sono resi pubblici mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti



l'Assemblea dei Soci, e/o pubblicazione sul sito dell'Associazione. Essi devono esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, lo scioglimento avverrà secondo le previsioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..



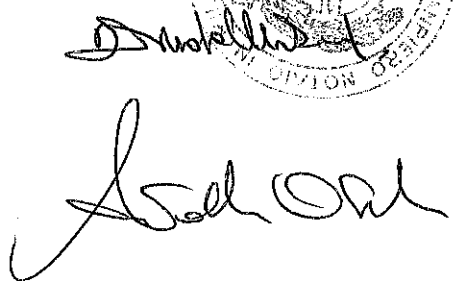
Su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo del Club Alpino Italiano il patrimonio residuo è devoluto al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purchè costituita in ETS appartenenti allo stesso raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro raggruppamento.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 33 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è



amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Disciplinare, e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti del Club Alpino Italiano, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Rinvio alle disposizioni di Legge, e alle norme del Club Alpino Italiano, ed entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si

applica la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.



[Signature]
[Signature]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Milano, 27 giugno 2023